

REGIONE LOMBARDIA



COMUNE di SERGNANO
Provincia di Cremona

PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO VARIANTE 2017

Controdeduzione a osservazioni pervenute ad AVVISO ASSOGGETTABILITA' A VAS

marzo 2018

GRUPPO DI LAVORO

- Dott. Arch. Antonio Ceribelli(aspetti territoriali e urbanistici)
- Dott. Arch. Tullio Lazzarini (aspetti territoriali e urbanistici)
- Pian. Alessandro Martinelli (rete ecologica e rapporto ambientale)
- Dott. Arch. Piergiorgio Cogi (supporto redazione elaborati)
- Dott.Geol.Giovanni Bassi-studio geologico(componente geologica idrogeologica e sismica)
- Geom. Silvia Lucchetti (coordinamento comunale)

OSSERVAZIONI PERVENUTE ad AVVISO ASSOGGETTABILITA' A VAS

Queste osservazioni sono state protocollate a seguito del deposito del rapporto ambientale e alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante 2017 al PGT
Vengono controdedotte e riassunte in sede di approvazione della variante 2017 al PGT.

OSS. n.	NUM. PROT.	OSSERVAZIONE PRESENTATA DA	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	P R E S E N T I	F A V O R E V O L I	C O N T R A R I	A S T E N U T I	DECISIONE E MOTIVAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1	0010103/20176 del 12/12/2017	PROVINCIA DI CREMONA	Preso atto del parere espresso dal parco del Serio con nota prot. N. 88.976 del 11/12/2017 secondo cui “ si esprime parere favorevole alla possibilità di escludere da valutazione di incidenza relativamente al sito IT20A0003 Palata Menasciutto la variante proposta a fronte di specifiche misure di mitigazione da presentare e fare approvare al Parco nell’ambito del piano attuativo relativo alla variante V03(via Vallarsa) e del rispetto di quanto previsto dalla convenzione in essere relativamente al nuovo ambito individuato A 11” DECRETA “di esprimere valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000, riguardo alla variante al Piano di governo del Territorio del comune di Sergnano.”					Si prende atto della valutazione di incidenza positiva nulla osta al procedimento di esclusione VAS Si inserisce nella scheda dell’ambito V 03 (ambito 9 delle NTA del D.d.P. via Vallarsa) la prescrizione di sottoporre al parere del Parco del Serio il piano attuativo relativo
2	0010598/2017 del 27/12/2017	ARPA LOMBARDIA	Oggetto: Parere ambientale di cui alla d.g.r. 11 luglio 2012 - n. IX/3753 sulla VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE - ERIR (L.R. 12/05, let. D; DGR 29.12.2005 N. 8/1681). NOTA					

TECNICA DI AGGIORNAMENTO E AVANZAMENTO LAVORI del 22-11-2017.

I dati a disposizione della UOC APC risultano sostanzialmente coerenti con le osservazioni contenute della nota tecnica in oggetto ma queste ipotizzano soluzioni non univoche a causa delle informazioni non complete, a disposizione del Comune. Di seguito si specificano i punti più significativi ai fine dell'emissione del parere richiesto.

Documentazione. Gli scenari da utilizzare per la stesura dell'elaborato e le relative aree di danno sono quelli riportati nella notifica del 10-08-2017 che risultano estratti dal Rapporto di Sicurezza edizione luglio 2017 (RdS 2017) e che ad oggi sono i documenti formalmente più aggiornati a disposizione del Comune.

Stato dell'istruttoria. Il gruppo di lavoro incaricato (GdL) dell'istruttoria RdS 2017, cui partecipa un componente ARPA, ha concluso l'analisi e trasmesso la relazione al CTR che non si è ancora riunito per la

Il documento presentato ha esclusivamente carattere conoscitivo e di aggiornamento delle conoscenze attuali del Comune chieste e ottenute dal Gestore. Tale lavoro non può considerarsi Variante ERIR al PGT non essendo stato emesso dal Comitato Tecnico Regionale il parere obbligatorio e vincolante sulla cui base definire la suddetta variante di Piano.

La zona di rispetto assoluta dei pozzi pubblici per uso idropotabile è soggetta alle norme nazionali e regionali che la riguardano. L'apposito articolo delle Norme geologiche di Variante definisce i termini della tutela.

valutazione e l'emissione del parere tecnico conclusivo (PTC). Potrebbe quindi essere necessario apportare ulteriori successive modifiche all'ERIR qualora le conclusioni dell'istruttoria individuassero scenari, frequenze e/o aree di danno differenti.

Cluster D. A differenza del RdS 2016 non sono più presenti effetti all'esterno del cluster derivanti da scenari coinvolgenti il gas naturale mentre risultano ancora scenari derivanti da metanolo (dispersione tossica). La nota riporta: "*Cluster D (Allegato 6), a ridosso del centro sportivo comunale si ravvisano, due semicerchi "Lesioni irreversibili" (verde) di raggio 28 m (dei quali circa la metà entro il centro sportivo comunale) con Scenario n. 37 "Dispersione tossica". (...)*

A seconda che il Comune definisca l'indice di affollamento nel suo centro sportivo, sopra 100 persone, si ricadrà in Categoria B, sotto 100 persone si passerà nella più permissiva Categoria C."

A tal proposito il GdL di cui sopra ha evidenziato che nel RdS 2017, come nell'edizione precedente 2016, non sono riportate le classi di probabilità, come invece richiesto dal punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 e richiamato dall'art. 15 comma 2 lettera e) e art. 22 del D.lgs. 105/2015, proponendo al CTR una

		<p>prescrizione in merito.</p> <p>Dalla lettura della relazione pare che il gestore non abbia fornito all'autorità competente neanche le probabilità dei singoli eventi incidentali necessarie per l'individuazione delle categorie territoriali. In attesa delle determinazioni del CTR sarebbero quindi auspicabili scambi di informazioni tra gestore e Comune ai fini della definizione delle categorie territoriali.</p> <p><u>S.p. 55</u>. Il nuovo scenario (n. 14) è sostanzialmente ricompreso in quelli del precedente RdS. Come riportato dalla nota si dovrà tener conto degli scenari interessanti la strada S.p. 55 in sede di pianificazione PEE e PEC.</p> <p><u>Impianto biogas</u>. A nord della centrale di compressione è presente un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, biogas da reflui e biomasse di origine agricola, della potenza elettrica di 635 kW della ditta “<i>Zaghen Ernesto</i>” autorizzato ai sensi del D.lgs 387/2003 con decreto della Provincia di Cremona n. 902 del 15-09-2010</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

CONCLUSIONI

A differenza di quanto indicato nelle conclusioni della nota tecnica di aggiornamento, non sarà il gestore a dover trasmettere al Comune il RdS ma, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato al DM 09-052001, sarà il CTR a trasmettere alle autorità competenti le informazioni utili per la pianificazione territoriale e urbanistica. Detta pianificazione viene nel frattempo effettuata in base alle indicazioni fornite dal gestore.

In attesa delle determinazioni del CTR è quindi opportuno che il Comune richieda al gestore le classi di probabilità di tutti gli scenari con impatto verso l'esterno e ogni altra informazione utile ai fini della corretta definizione delle categorie territoriali necessarie alla pianificazione.

Qualora il Comune dovesse optare per l'individuazione della categoria C per la zona del centro sportivo interessata dagli scenari incidentali nel cluster D, come proposto dalla nota tecnica di aggiornamento art. 1, dovrà garantire con le modalità ritenute più opportune che non venga superata la soglia di 100 persone presenti.

Il Dirigente Responsabile della UO C

			<p>Attività Produttive e Controlli ANTONIO DI MEO</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	001059 9/2017 del 27/12/2 017	ARPA LOMBARDI A	<p>1) premessa Si ricorda che ARPA partecipa in qualità di soggetto Competente in materia ambientale, al procedimento di VAS formulando osservazioni finalizzate a "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi"</p> <p>2) Osservazioni in merito al rapporto preliminare 2.1) <u>contenuti della variante</u> La variante al PGT del Comune di Sergnano attiene a modifiche puntuali ai tre atti che costituiscono lo strumento urbanistico (Documento di piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi). Nello specifico, da quanto si apprende dal Rapporto preliminare, la variante risulta prevedere: - recepimento dell'impianto di</p>					<p>1) si prende atto</p> <p>2.1) si prende atto</p>
---	---	-----------------------	---	--	--	--	--	---

		<p>compressione di gas metano della Società Snam Rete Gas S.p.a. e inserimento del sistema di vincoli derivante dalle reti di adduzione-distribuzione del gas metano correlate (istanza <i>V-01</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche funzionali a consentire l'ampliamento di attività economiche esistenti, in corrispondenza di aree classificate dal PGT vigente nell'ambito 'D2 –Ambito produttivo di attuazione' (<i>V-02</i>) e nell'ambito D3 Ambito direzionale e terziario(<i>V-03</i>) - eliminazione dell'ambito di sviluppo residenziale A.5, con riclassificazione delle aree interessate nell'ambito 'B3 – Ambito consolidato', disciplinato dal Piano delle Regole, e specificazione delle modalità di recupero dell'immobile esistente (<i>V-04</i>); - individuazione di un ambito agricolo specifico, denominato E 6, nel quale la variante si propone di inserire gli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione unica di cui al d.Lgs. 387/2003, con la finalità di assicurare il ripristino all'uso agricolo a seguito di eventuale dismissione dell'impianto (<i>V-05</i>) - concretizzazione del progetto di valorizzazione dell'ingresso meridionale al centro abitato (<i>V-06</i>); - ridefinizione dell'assetto dell'ambito di sviluppo residenziale A.1, ripermetrazione dell'ambito di sviluppo produttivo A.10 e inserimento di un nuovo ambito, denominato A.11, in corrispondenza di aree classificate dal PGT vigente come 'Zona degradata da recuperare' (<i>V-07</i>); - rideterminazione dello standard di qualità, con la finalità di incentivare l'attuazione del PGT (<i>V-08</i>); - puntualizzazioni normative volte a risolvere difficoltà interpretative emerse nell'attuazione del PGT vigente (<i>V-09</i>); 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>- riclassificazione nell'ambito 'D1 – Ambito produttivo consolidato' di aree precedentemente incluse nell'ambito 'D2 – ambito produttivo in attuazione', atteso l'avvenuto completamento dei rispettivi piani attuativi (V-10).</p> <p>Elaborato tecnico rischi di incidenti rilevanti Si osserva che tra i contenuti della variante rappresentati nel rapporto preliminare non figura il recepimento dell'ERIR nello strumento comunale ,né di tale recepimento si è trovato riscontro nella disanima degli elaborati normativi e cartografici della variante messi a disposizione su SIVAS..Atteso che la relazione illustrativa dell'ERIR riporta che” <i>la variante al piano delle Regole –ERIR sarà successiva alla consegna da parte del gestore STOGIT di RDS 2017 e dei documenti di cui alla DGR 11.07.2012 n.9/3753 Allegato A e la conclusione dell'istruttoria oltre al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico Regionale(CTR) “non appare chiaro se l'ERIR e il suo recepimento nel PGT costituiscano un contenuto della variante in itinere e pertanto oggetto del presente processo di verifica di assoggettabilità alla VAS .In relazione all'ERIR e al suo recepimento all'interno dello strumento urbanistico si rimanda pertanto al parere ambientale (con particolare riferimento alle competenze svolte in tema di rischio industriale) inviato a riscontro della richiesta formulata dalla scrivente Agenzia ai sensi della d.g-r. IX/3753/2012</i></p> <p><u>2.2)</u> <u>Valutazione degli effetti sull'ambiente attesi dalla variante</u> Si ritiene di condividere le conclusioni del Rapporto preliminare ,osservando come la variante non appaia tale da prefigurare effetti significativi sull'ambiente meritori di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS.</p> <p>Istanza V.01 (del Rapporto preliminare)</p>				<p>Elaborato tecnico rischi di incidenti rilevanti</p> <p>Si richiamano i contenuti del verbale di conferenza di verifica di VAS nonchè quanto riportato nel Decreto di non assoggettabilità ovvero che l’inserimento di specifiche norme legate all’esistenza nel Comune di Sergnano di uno stabilimento RIR, non incidono ne contrastano con il PGT vigente (già assoggettato a VAS) ma permettono una migliore e più attenta gestione e pianificazione del territorio comunale attraverso uno strumento urbanistico che definisce limitazioni ed azioni da attuare per una maggiore tutela della popolazione e degli elementi vulnerabili.</p> <p>2.2 si prende atto</p>
--	--	---	--	--	--	---

		<p>Riferita all'impianto di compressione SNAM e ai vincoli derivanti dal sistema di adduzione distribuzione delle reti del gas metano.</p> <p>Si prende atto del recepimento nel PGT dell'impianto di compressione <u>“rammentando che gli impatti sull'ambiente attesi dall'impianto di compressione sono stati specificatamente esaminati nell'ambito del processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi con il provvedimento n.10762 del 26.11.2012 emanato dalla Regione Lombardia.”</u></p> <p>Istanza V.03(del Rapporto preliminare) Prevedendo la variante ampliamento direzionale terziario e produttivo ,in adiacenza ad ambiti a uso residenziale esistenti e in attuazione ,e non essendo nota la natura dell'attività oggetto di ampliamento ,<u>si osserva che la compresenza delle funzioni residenziali e produttiva può dare luogo a problematiche ambientali e di convivenza ad esempio legate all'impatto acustico,atmosferico ed olfattivo derivante dalle attività produttive e dal traffico indotto.</u></p> <p>A tale fine si rammenta di dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 sulla quale il comune dovrà acquisire il parere di ARPA previsto dalla L.R.13/2001.</p> <p>Istanza V.06 (del rapporto preliminare) L'istanza V-06 appare finalizzata a concretizzare il progetto di valorizzazione dell'ingresso meridionale al centro abitato. già previsto dallo strumento urbanistico vigente. A tal fine. la variante individua uno specifico ambito. denominato A 7 e inquadrato come 'ambito agricolo soggetto a progetto di valorizzazione agricola unitaria. per il quale risulta definita una sorta di schema direttore. che in particolare prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formazione di una zona ombreggiata attrezzata (acqua nebulizzata, punto di ristoro. area 				<p>Istanza V.01 (punto 1 relazione variante D.d.P.pag.6 Centrale SNAM) si prende atto</p> <p>Istanza V.03 (ambito 9 relazione variante D.d.P.pag 52 via Vallarsa) Viene inserito nella scheda dell'ambito A.9 la prescrizione che richiama i disposti di legge sull'impatto acustico</p> <p>Istanza V.06 (ambito A.7 delle NTA del D.d.P.)</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>giochi e sistema di illuminazione). a servizio della pista ciclabile esistente e localizzata a sud del comparto 'A';</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione planivolumetrica del comparto 'A' (che appare comprendere anche la realizzazione di un'area attrezzata per eventi/esposizioni temporanee') e delle aree di parcheggio di servizio; - la definizione di massima dello svincolo stradale con il prolungamento della pista ciclabile e la previsione delle corsie di inserimento sulla strada provinciale SP EX SS 591; - la definizione planivolumetrica del comparto B con le specifiche dimensionali del punto di ristoro e del comparto 'C' con l'indicazione delle mitigazioni da realizzare per l'insediamento di costruzioni agricole. <p>Dalla disamina delle norme tecniche di attuazione del Documento di piano", si prende atto che all'interno dell'ambito A.7 potranno trovare realizzazione unicamente interventi compatibili con le disposizioni di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005 (<i>interventi ammissibili nelle aree destinate all'agricoltura</i>). Al riguardo si <u>invita a valutare l'effettiva coerenza con tali disposizioni degli interventi previsti, considerando che parte di essi (es. aree destinate a parcheggi, 'area attrezzata per eventi/esposizioni temporanee')</u> <u>appare finalizzata alla realizzazione di servizi pubblici o di interesse collettivo:</u> per tali interventi si reputa opportuno valutare una destinazione urbanistica più consona. In tal caso si rammenta che tali previsioni dovranno essere verificate rispetto alle disposizioni della L.R. 31/2014 <i>'Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato'</i>, comportando, di fatto, la <i>"trasformazione"</i> di <i>"terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali"</i>:</p> <p>In relazione agli interventi di valorizzazione</p>			<p>La L.R. 12/2005 all'art.59 ammette l'insediamento nelle zone agricole di locali "per la lavorazione,conservazione e vendita dei prodotti agricoli " che non sempre possono escludere la contemporanea realizzazione di spazi per la sosta atta a consentire la fruizione e acquisto dei prodotti della lavorazione agricola.La "trasformazione di terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali" si mette in atto per qualunque insediamento nuovo in zona agricola(allevamenti ,impianti ,agricoli o di trattamento agricolo ecc.) ed è apparentemente in contrasto con la L.R.31 volta alla riduzione del consumo di suolo..Infatti la L.R.31 definisce il consumo di suolo come "trasformazione per la prima volta di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio,non connesso con l'attività agro-silvo-pastorale,escluso la realizzazione di parchi ,urbani territoriali ". L'ambito A.7 rappresenta quanto era già contenuto nel PGT vigente (2009) cioè la valorizzazione di un ambito agricolo anche con la presenza di minime strutture atte a favorire la fruizione di un comprensorio</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>ambientale previsti, atteso che l'ambito A7 risulta collocato in contiguità alle aree afferenti al Parco del Serio e in prossimità a elementi delle reti ecologiche regionale ('elementi di primo livello della RER di cui alla d.g.r. 8/10962/2009 <i>'Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi'</i>) e provinciale (corridoio ecologico individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale-PTCP), si invita a valutare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegiare il ricorso a essenze arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee ai siti di intervento, valutando la possibilità di realizzare anche macchie boscate dotate di una buona densità di alberi e arbusti e prediligendo, ove possibile, l'adozione di sestri d'impianto naturaliformi e, ove opportuno, l'impiego di essenze arbustive a frutti eduli, al fine di favorire la fruizione delle aree verdi da parte della fauna (micromammiferi e uccelli); - l'adozione di tecnologie afferenti all'ingegneria naturalistica (anche con riferimento alle opere tipo esemplificate nella d.g.r. 6/48740/2000) e di sistemi di gestione sostenibile delle acque meteoriche (es. bacini di ritenzione e/o infiltrazione, tetti e pareti verdi ecc...) <p>Istanza V.07 (del rapporto preliminare)</p> <p>L'istanza <i>V-07</i> consiste nella revisione delle previsioni di sviluppo operate dal Documento di piano e prevede, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ridefinizione dell'assetto dell'ambito di sviluppo residenziale A.1, con riferimento al reperimento delle aree a verde da asservire a uso pubblico (standard); - la ripermimetrazione dell'ambito di sviluppo 				<p>agricolo, già in presenza di una pista ciclabile di livello regionale.</p> <p>Si riportano in scheda come prescrizioni i suggerimenti ,realizzazione di vasca di raccolta acque piovane secondo schema planivolumetrico di scheda .</p> <p>Istanza V.07 si prende atto</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>produttivo A.10, con eliminazione della porzione di ambito destinata dal PGT vigente alla realizzazione del collegamento tra via Vallarsa e la SP EX SS 591, atteso come tale viabilità sia stata realizzata nell'ambito dei lavori che hanno interessato l'insediamento della Stogit S.p.a.;</p> <p>- l'inserimento di un nuovo ambito, denominato A.11, in corrispondenza di aree classificate dal PGT vigente come 'Zona degradata da recuperare'. Secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa del Documento di piano", l'individuazione dell'ambito A11 è conseguente alle determinazioni assunte in merito all'area interessata dall'Ente Parco del Serio nella IV variante del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), approvata con d.g.r. X/4428/2015. Atteso che tale ambito appare individuato al fine di garantire che <i>"ogni possibile intervento proposto non contrasti con le prescrizioni sovraordinate, ma le attui puntualmente"</i> e che per tale ambito le Norme tecniche del Documento di piano riportano integralmente l'art. 19 della normativa tecnica del PTC, <u>si prende atto dell'individuazione dell'ambito A.11. rammentando che gli effetti sull'ambiente attesi da tale previsione sono stati esaminati nell'ambito del processo di VAS che ha accompagnato la redazione della IV variante al PTC del Parco del Serio.</u></p> <p>Istanza V.09 (del rapporto preliminare)</p> <p>Con l'istanza <i>V-09</i> la variante si propone di apportare modifiche puntuali all'assetto normativo dello strumento urbanistico, con la finalità di risolvere difficoltà interpretative emerse nell'attuazione del PGT vigente.</p> <p>Dalla disamina delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, si rileva che con l'art. 27, relativo all'ambito 'DS – Zona di</p>				<p>Istanza V.09 (del rapporto preliminare)</p>
--	--	---	--	--	--	--

		<p>attività agroproduttiva', la variante si propone di specificare le distanze minime dagli altri ambiti territoriali definiti dal PGT (ambiti A-B-C-D e 5) da osservarsi negli ampliamenti di allevamenti zootecnici. In particolare, si rileva che le norme tecniche, per le zone agroproduttive ubicate "a ridosso (vicine)" o "attigue (poste accanto, confinanti)" agli ambiti A-B-C-D e S, definiscono in 50 m la distanza minima da osservare negli ampliamenti degli allevamenti zootecnici in direzione degli ambiti summenzionati. Considerato che alcune zone agroproduttive risultano ubicate in contiguità ad ambiti a uso residenziale in termini generali si rappresenta che tale prossimità potrebbe dare adito a problematiche ambientali e di convivenza, connesse alle normali attività di conduzione degli allevamenti (a esempio, impatto acustico, atmosferico e olfattivo). Per tale motivo, <u>si invita a riconsiderare le distanze minime definite dall'art. 27 in relazione agli ampliamenti di allevamenti zootecnici, ritenendo che tali distanze dovrebbero più opportunamente essere coerenziate con quelle definite dall'art. 30 delle medesime norme tecniche per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici.</u> Al riguardo si richiamano le distanze minime degli allevamenti zootecnici da altri ambiti territoriali definite dal vigente PTCP sulla base del Regolamento</p> <p>Locale d'Igiene tipo dell'ex ASL della Provincia di Cremona, vevoli anche per gli ampliamenti di allevamenti zootecnici esistenti.</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Il Rapporto preliminare precisa che <i>"si ritiene coerente anche per le eventuali tematiche di cui alla presente variante</i></p>				<p>Le zone agroproduttive di Sergnano sono quelle più vicine al nucleo abitato e richiedono quindi maggiore attenzione nel caso di potenziamento della attività agricola in atto per non fare emergere criticità maggiori di quelle esistenti attualmente. Le distanze minime che vengono fissate (50 m. in caso di ampliamenti di allevamenti) nella variante del PGT sono applicate in modo differenziato ,rispetto all'ampliamento di portici e rustici agricoli senza la presenza di animali ,al fine di garantire l'attività ,nel rispetto delle condizioni igieniche e convivenze. In questi casi il richiamo all'applicazione del R.L.I. ancorchè corretto ,significa non affrontare la problematica, che risulta diversa in ogni realtà comunale .Si veda l'art. 27 delle NTA del P.d.R.revisionato. Si corregge un refuso contenuto nell'art. 27 delle NTA del P.d.R. (da distare a distanza)</p>
--	--	---	--	--	--	--

			<p><i>ricadenti all'interno del sistema del monitoraggio l'utilizzo degli indicatori individuati attraverso il Rapporto ambienta/e del PGT" vigente. Si prende atto del proposito di confermare gli indicatori per il monitoraggio a suo tempo individuati nel Rapporto ambientale del PGT vigente. sottolineando. al contempo. l'importanza di garantire l'attuazione del sistema di monitoraggio definito nello strumento urbanistico vigente; si evidenzia, infatti, come l'attuazione del sistema di monitoraggio (in termini di verifica di stato e modalità di attuazione delle azioni di piano e degli effetti sull'ambiente conseguenti) può essere tale da restituire elementi conoscitivi che consentano di valutare la necessità/opportunità di apportare modifiche allo strumento urbanistico finalizzate a ottimizzarne l'attuazione e a migliorarne il profilo di sostenibilità ambientale. Si ricorda, inoltre, che, il d.Lgs. 152/2006 prevede che "le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano [...] e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione"</i></p>					<p>Si precisa che le tematiche della presente variante sono state sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS procedura per la quale non è prevista la definizione degli indicatori atti al monitoraggio. Si rimanda pertanto alle valutazioni nonché azioni di Monitoraggio definite in sede di predisposizione del PGT vigente.</p>
4	Rif.prot .Prec.8 6665/2 017	PROVINCI A DI CREMONA	In riferimento alla comunicazione del deposito del Rapporto Ambientale preliminare e della convocazione alla conferenza citata in oggetto (Vs. prot. n. 9711/2017), e in qualità di ente territoriale interessato					

		<p>net processo di VAS, si trasmettono le seguenti considerazioni.</p> <p>Occorre anzitutto premettere che con decreto del Presidente della Repubblica datato 03.07.2017, a definizione di un ricorso straordinario, è stato disposto l'annullamento della delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23.12.2013, con la quale era stata approvata la variante al PTCP della Provincia di Cremona, precedentemente approvato con deliberazione n. 66 del 08.04.2009. Conseguentemente, allo stato attuale, risultano vigenti le disposizioni contenute in quest'ultima deliberazione consiliare. Sono state considerate comunque positivamente le valutazioni effettuate dal Rapporto Preliminare, attuate sulla base della variante PTCP 2013, in quanto sostanzialmente in linea con la versione 2009 sopra richiamata, fatta eccezione per alcuni vincoli introdotti nel 2013 che, qualora ancora confermati dal PGT, adempiranno alla disciplina comunale.</p> <p>Dal punto di vista procedurale, il Rapporto Preliminare motiva la scelta di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS la parte della variante attinente al Documento di Piano del PGT di Sergnano in forza dell'Allegato 1 (Modello generale) alla DGR 10 novembre 2010, n. 9/761. Si intende tuttavia precisare che in questa fattispecie il corretto modello da applicare è l'Allegato 1a (Documento di Piano - PGT), che differisce sostanzialmente dal primo per il fatto che fra i requisiti necessari per la non assoggettabilità a VAS è compresa anche l'assenza di effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Il Rapporto Preliminare presentato definisce l'ambito di influenza, espone il quadro ricognitivo di riferimento, e analizza gli effetti ambientali potenziali della variante. Si prende atto del fatto che la variante proposta non modifica il suolo agricolo se non per l'estensione della zona metanifera, il cui ampliamento è tuttavia conseguente a localizzazioni governate da una disciplina sovraordinata a quella Regionale. I contenuti della variante risultano quindi in linea con le disposizioni regionali per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) e pertanto nel</p>				<p>Si prende atto</p>
--	--	---	--	--	--	-----------------------

